



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

ORDINANZA N° 18/2002

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia:

- VISTA** la propria ordinanza n°63/99 in data 29.12.1999 con la quale furono dettate le norme di carattere generale per la disciplina dei collegamenti marittimi da e per i porti del Circondario Marittimo di Ischia;
- VISTA** la propria ordinanza n°59/2001 in data 13.10.2001 con la quale furono dettate le norme di carattere generale per la disciplina dei collegamenti marittimi da e per i porti del Circondario Marittimo di Ischia inerenti ai cosiddetti “Gruppi turistici organizzati”;
- VISTA** l’ordinanza n°03/99 in data 08.01.1999 con la quale il Capo del Compartimento Marittimo di Napoli ha disciplinato l’esercizio delle attività di cui all’art.68 del Codice della Navigazione in combinato disposto all’art.19 della Legge 241/90, come modificato dall’art.10 della Legge 527/93;
- VISTA** la Legge 15.03.1997, n°59 e succ. mod. “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19.11.1997, n°422 e succ. mod. recante “Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale” ed in particolare l’art.1 che individua, nell’ambito dei conferimenti alle Regioni, quello dei servizi pubblici di trasporto marittimo di persone e merci che operano in modo continuativo o periodico entro un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale;
- VISTA** la Legge 28.12.1999, n°522 ed in particolare l’art.12 che, nel demandare alle stesse Regioni la potestà normativa in materia di servizio di trasporto pubblico marittimo entro sei miglia marine dalla costa, prevede l’emanazione di disposizioni di indirizzo e coordinamento cui far seguire la stipula di contratti di servizio in grado di assicurare, nei suddetti limiti territoriali ed in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti:
- a) la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;
 - b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;
 - c) eventuali trasporti addizionali;
 - d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;
 - e) l’adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico;
- VISTO** l’art.25 della Legge Regionale 10/2001 (Regione Campania) che sancisce che la Regione Campania esercita direttamente le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi marittimi;
- CONSIDERATO** che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, a seguito di specifico quesito formulato dalla Capitaneria di Porto di Napoli in merito alla portata delle suddette disposizioni legislative, ha espresso il parere che le autorizzazioni all’esercizio di collegamenti marittimi inerenti a servizi minimi nonché quelle relative ad altri collegamenti di linea cosiddetti “residuali” sono di competenza dell’Ente Regionale, fermo restando la necessità che i quadri orari predisposti siano preventivamente sottoposti all’esame tecnico delle Autorità Marittime interessate, per effetto del permanere in capo a queste ultime delle funzioni di polizia marittima, portuale e di sicurezza della navigazione, ai sensi di quanto previsto dall’art.12, 3° comma, della predetta Legge 522/99;

RITENUTO pertanto di dover procedere, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento e del menzionato parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ad una revisione delle norme inerenti alla disciplina dei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli per i porti e gli approdi di giurisdizione;

RAVVISATA comunque la necessità di stabilire, in funzione delle esclusive competenze dell'Autorità Marittima in materia di polizia marittima, portuale e di sicurezza della navigazione, cadenze di accosti alle banchine commerciali dei porti del Circondario Marittimo di Ischia utilizzati per l'attracco delle navi adibite al trasporto di persone e/o autoveicoli da e per i porti del golfo di Napoli, in modo che il loro uso garantisca la sicurezza complessiva dei rispettivi ambiti portuali e della navigazione, stabilendo tempi minimi di sosta in banchina onde garantire:

- il deflusso/afflusso di persone e/o autoveicoli degli ambiti portuali senza rischi;
- l'assorbimento di eventuali ritardi dovuti a motivi tecnici o di forza maggiore;
- ai comandanti delle navi, i tempi per effettuare le operazioni di sbarco, il successivo e necessario rassetto dell'unità, i controlli previsti dalle norme in materia di sicurezza della navigazione e quelle di ordinato imbarco di passeggeri e/o autoveicoli;

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 68, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62, 63, 65 e 69 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

Nelle more delle determinazioni che assumerà la Regione Campania in materia di accosti per i collegamenti marittimi da e per i porti dell'isola d'Ischia e con riserva di successive, più organiche valutazioni, a decorrere dal 15.03.2002 ai fini della sicurezza degli specchi acquei portuali e della sicurezza della navigazione nei porti del Circondario Marittimo di Ischia gli accosti stessi - a meno di circostanze particolari e/o eccezionali - devono avvenire secondo i criteri di cui alla presente ordinanza.

ORDINA

Art. 1 Gli accosti in partenza o in arrivo possono essere accordati alle unità in base alla disponibilità di spazi in banchina, tenendo presente che le **navi traghetto** ed i **mototraghetti veloci** (MTV) devono restare all'ormeggio **almeno 30 (trenta) minuti** e le **unità veloci almeno 15 (quindici) minuti**.

Fermo restando i periodi di sosta in banchina di cui al precedente comma, gli accosti devono essere intervallati in modo che fra gli stessi intercorra, per ogni partenza, un tempo di **almeno 5 (cinque) minuti per unità veloci** ed **almeno 10 (dieci) minuti per navi**.

Art. 2 Una volta approvato il quadro orari dei collegamenti marittimi da e per i porti del Circondario Marittimo di Ischia, laddove l'Amministrazione Regionale intenda autorizzare sostituzioni tra unità che non abbiano caratteristiche tecniche (portata, dimensioni, ecc.) sostanzialmente corrispondenti a quelle autorizzate, l'Amministrazione medesima dovrà preventivamente acquisire il parere di competenza delle Autorità Marittime interessate.

Art. 3 I comandanti e i proprietari e/o armatori delle navi sono tenuti ad effettuare i collegamenti previsti e a rispettare gli orari di arrivo e partenza stabiliti nel quadro orari come approvato dal competente Organismo, salvo casi di forza maggiore.

Una nave che resta in sosta inoperosa deve lasciare libero l'ormeggio se destinato all'accosto di nave di prossimo arrivo.

Le navi in ritardo sull'orario di arrivo vanno all'accosto dopo l'ormeggio delle navi in orario, secondo le indicazioni del Comandante del porto.

Art. 4 La mancata effettuazione di un arrivo o di una partenza previsti nel prospetto orari come approvato dal competente Organismo deve essere comunicata entro 30 (trenta) minuti dall'orario di previsto arrivo o prevista partenza, al comandante del porto per le competenti verifiche di polizia marittima e portuale. Detta comunicazione deve essere effettuata dal

soggetto cui è accordato l'accosto, direttamente o per il tramite del comandante dell'unità navale interessata.

Nelle 24 ore successive detto soggetto deve inoltrare alla locale Autorità Marittima una dettagliata relazione in merito ai motivi che hanno determinato la mancata effettuazione dell'arrivo o della partenza e copia conforme del giornale nautico – parte 2^a.

- Art. 5** Nelle more di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione Regionale in ordine ai cosiddetti accosti occasionali/straordinari, le relative domande – da formularsi in conformità all'unito *fac-simile* – devono pervenire ai Comandanti di porto interessati con congruo anticipo per il nulla osta di competenza. La richiesta, opportunamente documentata, è soddisfatta quando è disponibile una banchina d'ormeggio e l'accosto può avere luogo in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni di polizia portuale.
- Art. 6** Salvo diverse indicazioni del Comandante del porto, ogni nave deve ormeggiare al posto assegnato in modo da non ostacolare o rendere difficoltosi l'ormeggio e la manovra delle altre navi.
- Art. 7** Prima dell'entrata nei porti ed all'uscita dagli stessi le navi devono contattare via radio VHF la locale Autorità Marittima fornendo i seguenti dati:
- tipo e nome dell'unità;
 - provenienza o destinazione;
 - numero dei passeggeri a bordo;
 - tipo e numero dei veicoli trasportati.
- Le navi devono altresì comunicare l'ora di ingresso in porto quando in arrivo e l'ora in cui escono dal porto quando in partenza.
- Art. 8** Le navi che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza a mezzo di personale di bordo e tenerli convenientemente illuminati durante la notte. Detti mezzi devono essere strutturati in maniera tale da non danneggiare il praticabile di banchina.
- Art. 9** I comandanti delle navi devono far eseguire lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri in maniera ordinata e senza pericoli e, prima della manovra di partenza, devono ritirare completamente a bordo il portellone di carico – assicurandosi che sia completamente chiuso – o le scalette d'accesso. Analogamente, in occasione dell'arrivo, il portellone deve essere abbassato solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.
- Restano in capo al comandante della nave le responsabilità relative alle modalità di imbarco/sbarco degli autoveicoli di cui alla vigente normativa.
- Art. 10** Restano ferme le responsabilità che l'art. 409 del Codice della Navigazione pone in capo al vettore marittimo per quanto attiene alle procedure di sicurezza per l'imbarco/sbarco dei passeggeri; a tal uopo i vettori devono adottare ogni misura cautelare per il corretto instradamento dei passeggeri e/o degli autoveicoli a bordo delle proprie unità.
- Art. 11** Allo scopo di facilitare i controlli da parte del personale preposto alle operazioni di imbarco e meglio indirizzare i passeggeri, per ogni nave deve essere sistemata in modo ben visibile ed in prossimità del punto di imbarco (a bordo o a terra) un cartello che indichi:
- il numero massimo di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare;
 - il peso massimo consentito per gli autoveicoli trasportabili nelle varie condizioni di carico;
 - l'orario di partenza ed il porto di immediata destinazione.
- Art. 12** Quando il numero massimo di passeggeri o di autoveicoli imbarcabili è stato raggiunto, il comandante della nave dispone la partenza, scostando dalla banchina ed iniziando il viaggio, anche se in anticipo sull'orario, senza ostacolare la manovra di altra unità in regola con l'orario.

- Art. 13** Allo scopo di assicurare il rispetto degli orari e consentire ai passeggeri di prendere agevolmente imbarco, le biglietterie devono sospendere la vendita dei biglietti da passaggio almeno 10 (dieci) minuti prima dell'orario di partenza della nave e, comunque, non appena la nave ha raggiunto il numero massimo di persone trasportabili.
- Art. 14** Presso gli sportelli di vendita delle biglietterie devono essere esposti uno o più cartelli che, in maniera ben visibile, indichino per ciascun accosto:
- l'orario di partenza;
 - il tipo di nave (unità veloce/nave traghetto/MTV);
 - il porto di immediata destinazione;
 - la tariffa.
- Art. 15** E' vietato svolgere, negli ambiti portuali, senza specifica "comunicazione di inizio attività" come vistata dalla locale Autorità Marittima ai sensi dell'ordinanza n°03/99 in data 08.01.1999 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli, opera di propaganda, verbale o con volantini o con qualsiasi altro mezzo, per indurre i passeggeri con o senza auto al seguito, a preferire l'imbarco su navi di determinati soggetti.
- Art. 16** E' fatto obbligo alle società di navigazione di disporre di adeguato servizio sulle banchine con personale proprio allo scopo di indirizzare ordinatamente i passeggeri e gli autoveicoli all'imbarco e di curarne il deflusso sia all'imbarco che allo sbarco detto personale deve essere vestito in maniera tale da essere facilmente individuato dai passeggeri.
- Art. 17** Nelle more della definizione dei nuovi assetti orari da parte della Regione Campania restano in vigore per i porti del Circondario Marittimo di Ischia gli orari approvati con l'ordinanza n°13/2001 in data 29.03.2001.
- Art. 18** Le ordinanze nn. 63/99 e 59/2001 rispettivamente in data 29.12.1999 e 13.10.2001 citate in premessa sono abrogate.
- Art. 19** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
- Art. 20** Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguibili, salvo che il fatto costituisca reato, a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto e salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice.

Ischia, lì 14 marzo 2002

f.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V.(CP) Francesco TOMAS

L'originale è stato firmato
dal Comandante
1°M.llo Np. Nunzio SARPO

Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa
e conservata presso questo
ufficio – Art. 19 DPR 445/2000

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N°
18/2002 DELL'UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO DI
ISCHIA

Al Comando del Porto di _____	Marca da bollo € 10,33
--------------------------------------	-----------------------------------

Il sottoscritto _____ - nato a _____ il ____/____/____
e residente in _____ alla via _____
n° ____ - in qualità di _____ della Società _____
(con sede legale in _____ alla via _____
n° ____), proprietaria/armatrice della M/N-U/V denominata _____,
iscritta al n° _____ delle Matricole/RR.NN.MM e GG.
di _____, in relazione a quanto previsto dall'art. 5
dell'ordinanza n° 18/2002 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia,

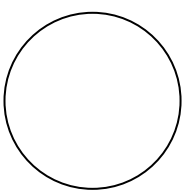
C H I E D E

di essere autorizzato ad effettuare il giorno _____ accosto occasionale/straordinario con
la detta unità presso il Porto di _____ con i sotto indicati orari:
arrivo da _____ alle ore _____;
partenza per _____ alle ore _____.
per la seguente motivazione: _____

_____.

_____, lì _____

Con osservanza

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA	
Sezione Tecnica Prot. n° _____ del _____	<i>Visto, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento di quanto richiesto, fermo restando il possesso di analogo provvedimento dell'Autorità Marittima del porto di provenienza/destinazione.</i> _____, lì _____  _____